

Le spese di quest'atto sono a carico del sig.
Carmelo Briolo fu Filippo.

Le fige Lictoria Sumanaro e Petronella Briolo
dichiarano non saper firmare perche' analfabete.

E richieste in Notaro ricevo quest'atto, scritto da
me, e da me letto alle parti in presenza
dei testimoni, di cui coll'inserto, quali
testimoni si sottoscrivono in ambidue
i fogli, con i signari Carmelo Gioacchino e
Carmelo fu Michele, Briolo Carmelo fu
Filippo e me Notaro.

Costa quest'atto di due fogli di carta scritta
in linee centottantasette.

Briolo Gioacchino fu Michele - Briolo
Carmelo fu Michele - Briolo Carmelo
fu Filippo - Fontanella Antonino teste -
Pirelli Paolo teste - Dottor Vincenzo
di Giovanni Notaro in Reibera
Specifica come dall'originale. E. di Giovanni
Alligato

Off. Signori Presidente e Signi Giudici del Tribunale
di Sciacca

Il sottoscritto qual procuratore della fige Petronel
la Briolo fu Carmelo madre e legittima erede
istitutrice del figlio Giuseppe Briolo fu

45
Michele giusta mandato Notaro Di Giovanni
del 24 Novembre 1905 espono: Il sig. Michele Briolo
fu Gioacchino, in solco col figlio Carmelo assun-
se i seguenti debiti:

1° addiz. 10 lett. 1902, come per atto Notaro Di Giovanni, lire mille
2° addiz. 2 lett. 205 come per cambiali di pari data, scadute
le 21 agosto successivo, preclamate il 26 Sette 1905 L. 2000
Su tutte e due i mutui son dovuti gli interessi.
Il sig. Michele Briolo padre ed minore Giuseppe
è morto. Sua ereditrice delle due cambiali scadute
e preclamate intanto minaccia di procedere all'apro-
pria dei beni abbandonati dal Briolo e dati in ipote-
ca alla Fidi, giusta l'atto del 10 settembre 1904.
Procedendosi ad espropriazione e omnia che il mutuo fide-
li tenne non scaduto, si risolve, non solo, ma le
spese dell'espropriazione indifferente saranno a
peso degli eredi del Briolo tra quali si ha il minore
Giuseppe. Giusta necessita' imprescindibile consiglio che
ad avviare l'anno maggiore, si paghi l'acquistamento.
Dato che il sig. Michele Briolo non lascio denari ma
beni immobili che sono di pertinenza di tutti gli eredi.
Questi beni non si possono vendere perche' di essi
una porzione spetta al minore. Ora data la
necessita' assoluta in cui si trova il minore,
di pagare la sua quota, lo espono con l'uomo